

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 143

## **RISOLUZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)**

*(Relatore Elena FERRARA)*

*approvata nella seduta del 26 luglio 2016*

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DECISIONE N. 445/2014/UE  
CHE ISTITUISCE UN’AZIONE DELL’UNIONE «CAPITALI EUROPEE  
DELLA CULTURA» PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2033 (COM (2016)  
400 definitivo)**

*ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 2016**

---

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi, dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (n. COM (2016) 400 definitivo);

considerato che l'azione «Capitali europee della cultura» è disciplinata dalla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, per gli anni dal 2020 al 2033, a cui è allegato un calendario nel quale si indica per ciascuno Stato membro l'anno in cui ha diritto di ospitare l'azione (due Stati membri ogni anno);

tenuto conto che il concorso per l'attribuzione del titolo di «Capitale europea della cultura» inizia sei anni prima dell'anno del titolo con la pubblicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, degli inviti a presentare candidature,

rilevato in particolare che:

la decisione n. 445/2014/UE ha esteso l'azione ai Paesi candidati e ai potenziali candidati all'adesione all'Unione purché, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma Europa creativa o ai successivi programmi europei a sostegno della cultura;

la decisione n. 445/2014/UE non contempla i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo («Paesi EFTA/SEE», Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Alle città di questi Paesi non può pertanto essere attribuito il titolo di Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033;

– al fine di rafforzare i legami culturali tra l'Unione europea e i Paesi EFTA/SEE, l'atto propone dunque di modificare la decisione n. 445/2014/UE per consentire alle città dei Paesi EFTA/SEE che partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione europea a sostegno della cultura di candidarsi al titolo di «Capitale europea della cultura»;

la Commissione europea non ha effettuato un'ulteriore consultazione pubblica rispetto a quella già svolta nel corso dell'elaborazione della proposta di decisione relativa all'azione «Capitali europee della cultura» per i titoli dal 2020 al 2033, in quanto la proposta di una nuova decisione mira unicamente a ampliare l'accesso all'azione «Capitali europee della cultura» in modo che siano inclusi anche i predetti Paesi EFTA/SEE;

preso atto comunque che la proposta non comporterà un maggior numero di «Capitali europee della cultura» nel periodo compreso tra il 2020 e il 2033, in quanto le città dei Paesi EFTA/SEE concorreranno con le

città dei Paesi candidati/potenziati candidati che già partecipano al concorso;

ritenuto che il documento in esame può essere dichiarato conforme tanto al principio di sussidiarietà, in quanto la decisione n. 445/2014/UE è un atto giuridico dell'Unione europea e può quindi essere modificata solo da un atto giuridico equivalente, quanto al principio di proporzionalità;

richiamata la risoluzione che la 7<sup>a</sup> Commissione approvò nella XVI legislatura (Doc. XVIII, n. 170), sull'atto preparatorio alla decisione 445/2014/UE, nella quale si auspicò che il conferimento del titolo potesse mettere in moto ripercussioni positive nel lungo periodo, anche sul piano economico e sociale, oltre che culturale, e dunque si reputò opportuno che fossero rese adeguatamente conoscibili le ricadute del fenomeno. Inoltre si espresse l'auspicio che le città selezionate puntassero su attività a carattere continuativo fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione;

valutate le osservazioni espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione con particolare riferimento alla possibilità di estendere ulteriormente l'azione sulle «Capitali europee della cultura», quale obiettivo strategico dell'Unione europea per rafforzare i collegamenti con altri Paesi;

si pronuncia in senso favorevole, ritenendo opportuno estendere l'azione «Capitali europee della cultura» anche ai cosiddetti «microstati» d'Europa.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LIUZZI)

19 luglio 2016

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

la proposta di decisione è diretta a modificare la decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alle «Capitali europee della Cultura», al fine di consentire alle città dei Paesi EFTA/SEE di candidarsi a tale titolo;

l'azione «Capitali europee della cultura» è disciplinata dalla decisione n. 445/2014/UE per gli anni dal 2020 al 2033. L'allegato alla decisione contiene un calendario che precisa in quale anno ciascuno Stato membro ha diritto di ospitare l'azione (due Stati membri ogni anno). Il concorso per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura inizia sei anni prima dell'anno del titolo con la pubblicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, degli inviti a presentare candidature;

rispetto alla precedente decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, la decisione n. 445/2014/UE estende l'azione ai Paesi candidati e ai potenziali candidati all'adesione all'Unione europea purché, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione europea a sostegno della cultura. Di conseguenza, ogni tre anni a decorrere dal 2021 (ossia nel 2021, 2024, 2027, 2030 e 2033), il titolo può essere attribuito a città dei Paesi candidati o potenziali candidati;

la decisione n. 445/2014/UE non contempla i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo («Paesi EFTA/SEE») (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

rilevato che, al fine di rafforzare i legami culturali tra l'Unione europea e i Paesi EFTA/SEE, la proposta di decisione in esame si prefigge l'obiettivo di modificare la decisione n. 445/2014/UE, per consentire alle città dei Paesi EFTA/SEE che partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione europea a sostegno della cultura di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è costituita dall'articolo 167, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura».

Al riguardo, si rileva che la base giuridica è corrispondente a quella utilizzata per l'adozione della precedente decisione n. 445/2014/UE e, pertanto, la scelta è pienamente da condividere;

il documento in esame è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto la decisione n. 445/2014/UE è un atto giuridico dell'Unione europea e può quindi essere modificata solo da un atto giuridico equivalente. Gli Stati membri non possono agire individualmente.

Sono quindi rispettati i parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto, rilevanti ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, si ritiene che il rafforzamento dei collegamenti con i Paesi EFTA/SEE, oltre a quello con i Paesi candidati e potenziali candidati, sia un obiettivo strategico dell'Unione europea, di cui l'atto in titolo costituisce coerente attuazione;

si ritiene inoltre opportuno estendere l'azione sulle Capitali della cultura, anche ai cosiddetti «microstati» d'Europa.



